



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-12-2015 (punto N 7)

Delibera N 1295 del 29-12-2015

Proponente

ENRICO ROSSI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile CARLA CHIODINI

Estensore ROSANNA ALBANESE

Oggetto

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NURV) E DEL REGOLAMENTO INTERNO.

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

Assenti

ENRICO ROSSI	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
--------------	------------------	-----------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Regolamento interno NURV

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Direzione Generale	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n.144 concernente "Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici";

Vista la delibera di GR n. 44 del 22 gennaio 2001 con la quale è stato istituito e costituito il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV) per la Regione Toscana e le successive modificazioni;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 riguardante "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008" ed, in particolare, l'art. 21, commi 1 e 2, che così dispongono:

- "il NURV è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici";
- "il NURV svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS";

Visto l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza." che individua difatti nel NURV l'autorità competente per la VAS dei piani e programmi approvati dalla Regione;

Visto il comma 3 del sopracitato articolo 21 della L.R. 1/2015 secondo il quale "la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno";

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 21 della L.R. 1/2015 che, quanto alla nomina dei membri del NURV, prevede che sia effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008 n.5 concernente "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione";

Vista la propria delibera n. 498 dell'11.6.2012 che aveva modificato la composizione del NURV e contestualmente approvato il nuovo regolamento interno del Nucleo;

Vista la successiva delibera G.R. n. 526 del 23.6.2014 che aveva ulteriormente modificato la composizione del NURV;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 inerente il "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la recente delibera G.R. n. 706 del 1.7.2015 con la quale, ai sensi dell'art. 4 ter della sopra richiamata L.R. 1/2009, sono state individuate le nuove direzioni all'interno dell'organizzazione della Giunta regionale e sono state definite le relative competenze;

Visti, in particolare, i decreti regionali attuativi n. 4302 e n. 4314 del 29.9.2015 che – rispettivamente - hanno definito il nuovo assetto complessivo delle strutture dirigenziali della Direzione Ambiente ed Energia e della Direzione Programmazione e Bilancio, con conseguente attribuzione degli incarichi di responsabilità ai dirigenti alle stesse preposti;

Vista, peraltro, la delibera G.R. n. 913 del 28.9.2015 con la quale sono state revisionate parzialmente le competenze di talune direzioni, tra cui quelle attribuite alla Direzione Ambiente ed Energia;

Visto il decreto n.5783 del 1.12.2015 di "Riordino settori Direzione Ambiente ed energia";

Ritenuto, di conseguenza, di apportare le dovute modifiche alla composizione del NURV in ragione delle suindicate novità organizzative e provvedendo, al contempo, in considerazione di esigenze interne all'organo stesso derivanti dall'esperienza, ad integrare l'attuale composizione con ulteriori competenze nonché a prevedere che tutte le competenze del NURV siano rappresentate da soggetti interni all'amministrazione regionale;

Ritenuto altresì, per le suddette motivazioni, di adeguare conseguentemente il regolamento interno del Nucleo in parola;

Ritenuto pertanto di procedere a modificare ed integrare le disposizioni di cui alle citate delibere G.R. n. 498/2012 e n.526/2014;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione nella seduta del 17 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. La composizione del NURV è stabilita in forma differenziata in relazione alle diverse funzioni ad esso assegnate, ed in particolare distinguendo le due seguenti sezioni:

a) Sezione ordinaria, per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 1/2015, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della stessa l.r. 1/2015 e dalla legge n. 144/1999;

b) Sezione VAS, per le attività svolte in qualità di autorità competente per la VAS per i piani e programmi approvati dalla Regione ed in qualità di soggetto competente in materia ambientale consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale o di altri enti secondo quanto stabilito dalla l.r.10/2010.

2. Sono componenti di entrambe le sezioni:

- il dirigente regionale responsabile della struttura avente competenze in materia di VAS, con funzioni di presidente;

- il dirigente regionale responsabile della struttura avente competenze in materia di programmazione regionale o suo delegato.

3. Sono componenti della Sezione ordinaria:

a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle seguenti materie:

- valutazione delle politiche regionali;
- monitoraggio e controllo;
- statistica e sistemi informativi;
- programmazione finanziaria e controllo finanziario;

b) il dirigente di IRPET responsabile della struttura avente competenze in materia di strumenti di valutazione o suo delegato.

4. Sono componenti della Sezione VAS:

a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle seguenti materie:

- valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - valutazione di incidenza (VINCA);
 - difesa del suolo;
 - tutela dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - tutela della qualità delle acque e della risorsa idrica;
 - tutela della qualità dell'aria;
 - energia e fattori climatici;
 - rischio di incidente da attività industriali;
 - biodiversità e aree protette;
 - rifiuti e bonifiche siti inquinati;
 - pianificazione territoriale e urbanistica;
 - paesaggio e patrimonio culturale;
 - salute, prevenzione e sicurezza in ambienti di vita;
- b) il dirigente di ARPAT responsabile della struttura avente competenze in materia di VIA e di VAS o suo delegato.

5. Di approvare conseguentemente il nuovo regolamento interno del NURV nel testo modificato che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

6. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le citate delibera di G.R. n. 498/2012, e relativo Regolamento allegato, e delibera di G.R. n. 526/2014.

7. Di stabilire che fino alla nomina dei nuovi componenti effettuata con successivo atto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della presente deliberazione, resta validamente costituito fino alla sua naturale scadenza il NURV nella composizione di cui alle delibere di G.R. n. 498/2012 e n. 526/2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

IL Direttore
EDO BERNINI

NUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NURV)

REGOLAMENTO INTERNO

Sommario

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Funzioni
- Art.3 - Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali, verifica degli investimenti pubblici
- Art.4 - Autorità competente per la VAS
- Art.5 - Presidente
- Art.6 - Funzioni di segreteria e di supporto tecnico al NURV
- Art.7 - Convocazione e ordine del giorno
- Art.8 - Determinazioni
- Art.9 - Procedimento istruttorio
- Art.10 - Procedimento semplificato
- Art.11 - Verbalizzazione

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Toscana (NURV) nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 21, della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008".

Art.2
(Funzioni)

1. Il NURV ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 1/2015:
- a) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione dei piani e programmi regionali di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2015, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici;
 - b) esercita le funzioni di autorità competente per la VAS di cui all'articolo 13 dalla legge regionale n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

Art.3

(Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali , verifica degli investimenti pubblici)

1. Il NURV, in qualità di organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale assicura:
 - a) il coordinamento della valutazione nel processo di formazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione;
 - b) il supporto metodologico al responsabile del piano/programma per tutte le fasi di valutazione durante il processo di formazione del piano/programma;
 - c) la validazione della corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano o programma;
 - d) le certificazioni degli studi di fattibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e i pareri motivati ai sensi dell'articolo 1, comma 56 bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
 - e) le attività di valutazione e/o monitoraggio di studi di fattibilità, progetti, piani e programmi attribuiti alla sua competenza da disposizioni statali e/o regionali;
 - f) le funzioni di centro regionale del sistema nazionale di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
 - g) la gestione dei rapporti con la rete dei nuclei anche promuovendo l'informazione e la diffusione delle conoscenze e delle esperienze nei confronti dei soggetti esterni all'amministrazione.

Art.4

(Autorità competente per la VAS)

1. Il NURV in qualità di autorità competente per la VAS esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime il provvedimento obbligatorio e vincolante sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 5, comma 3 e 3 bis della l.r. 10/2010;
 - b) esprime un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;
 - c) esprime il parere motivato conclusivo del procedimento di VAS sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
2. Il NURV esprime un contributo valutativo qualora la Regione sia consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale o di altri enti ai sensi dell'articolo 33 della l.r.10/2010.
3. Il Nucleo può svolgere la funzione di autorità competente per la VAS per piani e programmi che, seppur approvati da altri soggetti, risultano di interesse regionale in relazione al territorio di riferimento o in relazione ai contenuti strategici del piano o programma stesso. Tale funzione è regolata da apposita convenzione stipulata fra la Regione Toscana ed il soggetto richiedente.

Art.5

(Presidente)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il presidente:
 - a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l'ordine del giorno e firma i relativi avvisi di convocazione;
 - b) organizza i lavori istruttori e trasmette la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria;

- c) invita alle sedute, se ritiene opportuno, in funzione degli argomenti trattati, altri soggetti coinvolti nel procedimento e altre strutture regionali ed esperti interni o esterni all'amministrazione regionale dotati di particolari competenze;
 - d) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione;
 - e) constata l'esito di votazioni e comunque dichiara chiusa la discussione e, sulla base di questa, propone le conseguenti determinazioni;
 - f) sottoscrive i verbali delle riunioni.
2. Nel caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più anziano fra i componenti appartenenti all'amministrazione regionale.

Art.6

(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico al NURV)

1. La struttura organizzativa del presidente assicura, mediante lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di supporto tecnico-istruttorio, organizzativo e amministrativo, il regolare funzionamento del NURV.
2. Al fine di cui al comma 1 è anche attiva un'Area web riservata ai componenti il Nucleo ed ai loro delegati, nella quale sono depositati e condivisi comunicazioni, convocazioni, documenti, contributi, osservazioni, determinazioni e verbali inerenti le sedute e gli argomenti esaminati dal Nucleo.

Art.7

(Convocazione e ordine del giorno)

1. Le riunioni del NURV sono convocate dal presidente, almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, trasmessa in via telematica, nella quale sono indicati: la Sezione del Nucleo convocata, la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, eventuali altri soggetti invitati.
2. Alla seduta può essere altresì invitato il soggetto proponente ai fini dell'illustrazione della documentazione oggetto di istruttoria e per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi.
3. Il presidente definisce l'ordine del giorno sulla base delle richieste di iscrizione pervenute e dei procedimenti presi in carico.
4. Le richieste di iscrizione all'odg del NURV devono essere trasmesse in via telematica al presidente ed alla segreteria del Nucleo corredate della relativa documentazione. L'argomento viene iscritto all'ordine del giorno non prima di dieci giorni dalla ricezione della documentazione completa. Sono iscritti d'ufficio, in funzione dei tempi definiti dalle consultazioni e dal procedimento VAS, i piani e programmi sottoposti a VAS.
5. Su proposta motivata del presidente o di altro componente, il NURV può disporre, all'unanimità dei presenti, la trattazione di argomenti di particolare urgenza non iscritti all'ordine del giorno. In tale ipotesi gli argomenti sono contestualmente iscritti all'ordine del giorno. Su proposta del presidente o di un altro componente il Nucleo, può essere modificato l'ordine di trattazione degli argomenti della seduta.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa nota, ai membri del NURV, di norma con deposito in Area riservata non appena è disponibile e comunque contestualmente all'inoltro dell'avviso di convocazione. Qualora la documentazione non sia disponibile in formato elettronico e non sia agevolmente riproducibile per la mole di materiali o per le caratteristiche tecniche degli stessi, sarà messa a disposizione presso la sede del NURV nei giorni e negli orari indicati dal presidente.

Art.8
(Determinazioni)

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, in caso che questi siano in numero pari, della maggioranza nel caso siano in numero dispari.
2. Per i casi di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo individua un funzionario assegnato alla propria struttura quale delegato per la partecipazione alle sedute dell'organo. Il delegato assicura le stesse competenze professionali del membro sostituito ed è individuato per tutta la durata del mandato.
3. I nominativi dei componenti il NURV sono pubblicati sul sito regionale del Nucleo stesso.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.a) la Sezione Ordinaria adotta le seguenti determinazioni:
 - a) validazioni di processi valutativi;
 - b) certificazioni;
 - c) pareri;
 - d) proposte.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.b) la Sezione VAS adotta le seguenti determinazioni:
 - a) parere sull'assoggettabilità alla VAS della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
 - b) parere sul documento preliminare per la VAS di piani e programmi approvati dalla Regione;
 - c) parere motivato di VAS sul rapporto ambientale della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
 - d) contributo valutativo in qualità di soggetto con competenze ambientali consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di competenza statale o di altri enti
6. Le determinazioni del NURV, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono adottate all'unanimità dei presenti o sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. I componenti che dissentano dalla determinazione risultata maggioritaria hanno facoltà di dettare a verbale una sintetica motivazione della propria posizione.
8. Qualora venga esaminato un piano/programma il cui proponente è un componente del NURV, questo dovrà astenersi dal procedimento di approvazione della determinazione relativa.
9. Le singole determinazioni approvate in seduta, sono trasmesse ai soggetti interessati a cura della segreteria del NURV.
10. Qualora pervenga al Nucleo un quesito, il presidente valuta la complessità della richiesta e decide se portare la questione all'esame del Nucleo oppure se definire autonomamente i contenuti della risposta. Il presidente sottoscrive la risposta al quesito e la trasmette al richiedente, dandone comunicazione al Nucleo.

Art.9
(Procedimento istruttorio)

1. Il procedimento istruttorio si avvia con l'invio da parte del proponente della documentazione e della richiesta di attivazione del processo valutativo. Successivamente alla ricezione della documentazione, si procede all'inoltro della stessa ai componenti il Nucleo.
2. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, il presidente procede alla attivazione delle consultazioni ai fini dell'acquisizione di osservazioni degli altri soggetti di livello subregionale interessati o delle strutture interne interessate per materia al piano o programma oggetto di esame.

3. Qualora nel corso dell'esame della documentazione emerga l'esigenza di integrazioni documentali, queste sono richieste al proponente prima della seduta istruttoria e messe a disposizione di tutti i componenti il Nucleo.
4. Sulla base dei contributi istruttori dei componenti si procede alla redazione della proposta istruttoria da sottoporre alla seduta del Nucleo.
5. A conclusione della seduta e in base all'esito della stessa è redatta la determinazione finale, nelle forme di cui all'articolo 8. Tale determinazione è successivamente trasmessa ai soggetti interessati.
6. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, qualora il Nucleo non abbia osservazioni da fare né acquisisca osservazioni in sede di consultazione degli altri soggetti con competenze ambientali di livello subregionale, si dà atto nel verbale che il relativo procedimento è stato istruito e che non sono state formulate osservazioni.
7. Nei casi di minore complessità il presidente valuta l'opportunità di attivare la procedura semplificata con le modalità di cui al successivo articolo 10.
8. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria il NURV può avvalersi del supporto di figure professionali esterne con adeguata competenza in specifiche materie.

Art. 10
(Procedimento semplificato)

1. Qualora il presidente, sulla base della documentazione acquisita e della minore complessità del caso oggetto d'esame, lo ritenga opportuno, opta per il procedimento semplificato senza procedere alla convocazione della seduta ai sensi dell'art.7.
2. Il procedimento semplificato è attivato con comunicazione del presidente, trasmessa in via telematica ai componenti, nella quale sono indicati: l'oggetto, la messa a disposizione in Area riservata della documentazione relativa, il termine entro il quale dovrà essere prodotto il contributo istruttorio, indicando altresì che nel medesimo termine è fatta salva la possibilità per ciascun membro di richiedere la convocazione della seduta ai sensi dell'art.7, la data fissata come termine del procedimento.
3. Decorso il termine per l'acquisizione dei contributi, si procede alla redazione della determinazione finale, ai sensi dell'art.8, che viene messa a disposizione di tutti i componenti per la condivisione in Area riservata.
4. In assenza di riscontro entro la data fissata come termine del procedimento, la determinazione si intende approvata.
5. Il resoconto di tale procedura è redatto a cura della segreteria del Nucleo, sottoscritto dal presidente e depositato in Area riservata.
6. La determinazione è successivamente trasmessa ai soggetti interessati.

Art.11
(Verbalizzazione)

1. La segreteria redige un verbale delle riunioni del Nucleo dal quale risulta:
 - a) l'indicazione della Sezione e degli argomenti trattati;
 - b) l'elenco dei presenti alla riunione;
 - c) la sintesi della discussione e le determinazioni assunte in ordine a ciascun argomento trattato;
 - d) le eventuali dichiarazioni di dissenso di cui all'articolo 8 comma 7.
2. Il verbale si intende approvato nella seduta successiva del Nucleo o, in seguito a deposito in Area riservata, dopo essere stato condiviso mediante riscontro mail o laddove non pervenga alcuna risposta entro 5 giorni successivi al deposito.

3. I verbali sottoscritti dal presidente sono raccolti e conservati agli atti del NURV a cura della segreteria.